

Roma, 29 novembre 2023

Circolare n. 236/2023

Oggetto: Ambiente – Finanziamenti – Tributi – Convertito il DL proroghe termini – Decreto legge 29.9.2023, n.132, come convertito dalla Legge 27.11.2023, n.170, su G.U. n.278 del 28.11.2023.

Si illustrano di seguito le disposizioni di interesse per le imprese in virtù della legge di conversione in oggetto.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per le imprese dei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 (art. 3 c.2-quater) – È stato posticipato al 10 dicembre 2023 il termine (previsto in precedenza al 20 novembre 2023) entro cui le imprese con sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023 (specifici comuni di alcune province di Emilia-Romagna, Toscana e Marche) potranno effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi in virtù dell'art.1 del cd *DL Alluvione* (DL n.61/2023 come convertito dalla L.n.100/2023); come è noto, si tratta di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e assicurativi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, di adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale nonché di versamenti delle ritenute e trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta i cui termini erano stati sospesi per il periodo 1 maggio – 31 agosto 2023.

Ravvedimento speciale (art. 3-bis) – Come è noto, la *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.174-178 L.n. 197/2022) aveva previsto la regolarizzazione in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti consentendo il versamento delle somme dovute in otto rate trimestrali di pari importo; in fase di conversione del decreto in oggetto è stato previsto che i soggetti che non abbiano perfezionato la suddetta procedura possano comunque regolarizzare la propria posizione entro il 20 dicembre 2023 versando quanto dovuto in un'unica soluzione e rimuovendo eventuali irregolarità e omissioni entro la medesima data, ferme restando le condizioni già previste in precedenza (divieto di emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, assenza di contestazione di quanto dovuto attraverso atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni).

Nuova Sabatini – Modifica termini per la stipula dei contratti oggetto di proroga per ultimazione investimenti (art. 6-quater) – In fase di conversione è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine ultimo (previsto in precedenza al 30 giugno 2023) per consentire alle imprese di stipulare contratti di finanziamento previsti dalla cd *Legge Sabatini* che, in virtù della *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.415 L.n.197/2022), possono beneficiare di un periodo più lungo pari a diciotto mesi invece che dodici per la

realizzazione degli investimenti agevolati; come è noto, tale misura riguarda il finanziamento con contributi a tasso agevolato per l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali da parte delle PMI.

Crediti d'imposta per imprese energivore e gasivore – Modifica termini per l'utilizzo in compensazione (art. 7) – È stato confermato l'anticipazione al 16 novembre scorso del termine (previsto in precedenza al 31 dicembre 2023) per utilizzare in compensazione tramite modello F24, ovvero cedere ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari), i crediti d'imposta riconosciuti per l'acquisto di energia elettrica e gas nel primo e nel secondo trimestre 2023 alle imprese energivore nonché a quelle con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh e alle imprese gasivore nonché alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale; come è noto i suddetti crediti erano stati rispettivamente previsti dalla *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.2-9 L.n.197/2022) e dal cd *DL Energia, salute e fisco* (art.4 DL n.34/2023 come convertito dalla L.n.56/2023).

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [188/2023](#), [128/2023](#) e [8/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.278 del 28.11.2023

LEGGE 27 novembre 2023, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 3

**Rimessione in termini concernente il versamento
di tributi e contributi**

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».

Art. 3 bis
Differimento dei termini per l'adesione
al ravvedimento speciale

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

***** OMISSIS *****

Art. 6 quater
Differimento di termini in materia di investimenti

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

***** OMISSIS *****

Art. 7
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in
favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma puo' avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

***** OMISSIS *****

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

FINE TESTO